DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/770 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2026

relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Trasporti rapidi, comodi, a prezzi accessibili e soprattutto rispettosi del clima per tutti gli europei» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2026) 2014]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 febbraio 2026 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Trasporti rapidi, comodi, a prezzi accessibili e soprattutto rispettosi del clima per tutti gli europei».

(2) Lo scopo dell'iniziativa così come formulato dagli organizzatori è invitare la Commissione a «rendere i viaggi in treno una vera alternativa al trasporto aereo creando una rete e un'organizzazione forte a livello continentale ed eliminando gli squilibri nel mercato». Nello specifico gli organizzatori propongono di: introdurre un'imposta sul carburante per l'aviazione a livello dell'UE (accisa sul cherosene); eliminare le esenzioni dall'IVA e introdurre prezzi equi; destinare i ricavi a un'organizzazione ferroviaria europea forte e dotata di un'autorità di ampia portata.

(3) La Commissione ritiene di poter adottare, sulla base degli articoli 113 e 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposte di atti giuridici per introdurre un'accisa sul cherosene, eliminare le esenzioni dall'IVA e destinare i ricavi a un'organizzazione ferroviaria europea forte e dotata di un'autorità di ampia portata.

(4) Per questo motivo la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(5) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(6) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(7) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Trasporti rapidi, comodi, a prezzi accessibili e soprattutto rispettosi del clima per tutti gli europei».

(9) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

([1]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.